

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 139/1974 SUL CANCRO PROFESSIONALE

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica e con particolare riferimento all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

Si elencano, in via preliminare, i testi normativi e regolamentari per effetto dei quali le disposizioni della Convenzione in esame trovano applicazione.

- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, *Attuazione dell'articolo 1 della legge agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- **Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345**, *Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro*;
- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*.

Del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, vanno considerate, ai fini del presente rapporto, in particolare le disposizioni contenute nel Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), del Titolo IX (*Sostanze pericolose*) e negli Allegati XLII e XLIII.

In riferimento all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

Articolo 1

In merito al quesito di cui all'articolo 1, si ritiene opportuno fare riferimento al comma 1 dell'articolo 234 (*Definizioni*), Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), Titolo IX (*Sostanze pericolose*), del Decreto legislativo n. 81/08, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nel quale si intende per:

a) *agente cancerogeno*:

- 1) *una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni*;
- 2) *un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la*

classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII.

Per agente mutageno s'intende, invece:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

Il comma 1 dell'articolo 234 del Decreto citato chiarisce anche cosa s'intenda per *valore limite*, il quale viene definito, se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

L'elenco delle sostanze, preparati e processi è, invece, contenuto nell'Allegato XLII (*Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento*) dello stesso Decreto e sono così elencate:

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

L'Allegato XLIII stabilisce, invece, i **valori limite di esposizione professionale**, che così sono schematizzati:

Nome agente	EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Valore limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ ⁽³⁾	ppm ⁽⁴⁾		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁵⁾	Pelle ⁽⁶⁾	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m ³)

- (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (*European Inventory of Existing Chemical Substances*).
- (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
- (3) mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
- (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).
- (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
- (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
- (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Il primo comma dell'articolo 245 (*Adeguamenti normativi*) dello stesso Decreto stabilisce, inoltre, che *la Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministri del Lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.) e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi*. Il secondo comma dello stesso articolo del Decreto citato continua prescrivendo che *con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale (ora Politiche Sociali, n.d.r.) e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:*

- a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;*
- b) é pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.*

Per quanto attiene l'invito a fornire una lista di sostanze cancerogene e di agenti vietati o soggetti alle restrizioni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 1 della Convenzione in esame, si sottolinea che in base al primo comma dell'articolo 228 del Decreto legislativo n. 81/08, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 *sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL*, che si ritiene opportuno esporre:

Divieti

a) Agenti chimici

N. EINECS (1)	N. CAS (2)	Nome dell'agente	Limite di concentrazione per l'esenzione
202-080-4	91-59-8	2-naftilammina e suoi sali	0.1% in peso
202-177-1	92-67-1	4-amminodifenile e suoi sali	0,1% in peso
202-199-1	92-87-5	Benzidina e suoi Sali	0,1% in peso
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1% in peso

b) Attività lavorative: Nessuna

(1) EINECS (*European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance*)

(2) CAS (*Chemical Abstracts Service*)

Si rileva, altresì, che il primo comma dell'articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 (*Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro*) e successive modificazioni, prevede il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I dello stesso Decreto, il quale include sostanze e lavorazioni cancerogene.

Il primo comma dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*) e successive modificazioni prevede il divieto di adibire le lavoratrici durante la gestazione e nei 7 mesi dopo il parto a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati nell'allegato I del Decreto stesso, il quale cita sostanze e lavorazioni cancerogene. Per quanto concerne l'invito a fornire indicazioni sulle deroghe ai divieti precedentemente citati ed eventualmente accordate in virtù del paragrafo 2 dell'Articolo 1 della Convenzione oggetto del presente rapporto, occorre fare nuovamente riferimento all'articolo 228 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, il quale, citando l'Allegato XL dello stesso Decreto, al secondo comma stabilisce che *il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso*. Il terzo comma dello stesso articolo dispone, invece, che *in deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:*

- a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

Il comma 4 dello stesso articolo precisa che, *ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.*

Il comma 5 dell'articolo 228 del Decreto citato fa, invece, riferimento ad eventuali richieste di deroga da parte del datore di lavoro e dispone che *il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (adesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.) che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione é corredata dalle seguenti informazioni:*

- a) i motivi della richiesta di deroga;
- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c) il numero dei lavoratori addetti;
- d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

Rimanendo nell'ambito della tematica delle deroghe, si ritiene opportuno tornare al Decreto legislativo n. 345/1999 e successive modificazioni, che ai commi 2 e 3 del già citato articolo 1 prevedono quanto segue: *in deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione (comma 2) e successivamente: fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del*

datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro (comma 3).

Articolo 2

In merito al quesito di cui all'articolo 2, si sottolinea che il primo comma dell'articolo 235 (*Sostituzione e riduzione*), Sezione II (*Obblighi del datore di lavoro*), Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), Titolo IX (*Sostanze pericolose*) del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 dispone che *il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori*. Il comma 2 continua chiarendo che *se non é tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile*, mentre il comma 3 dispone che *se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII*, che si ritiene opportuno riportare di seguito:

ALLEGATO XLIII VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Valore limite esposizione professionale		osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m ³ ⁽³⁾	Ppm ⁽⁴⁾		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁵⁾	Pelle ⁽⁶⁾	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m ³)
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 ⁽⁵⁾	3 ⁽⁵⁾	-	-
Polveri di legno	-	-	5,00 ^{(5) (7)}	-	-	-

⁽¹⁾ EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Substances).

⁽²⁾ CAS: Numero Chemical Abstract Service.

⁽³⁾ mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

⁽⁴⁾ ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

⁽⁵⁾ Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

⁽⁶⁾ Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

⁽⁷⁾ Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Per quanto attiene alle disposizioni adottate allo scopo di ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti a sostanze cancerogene, nonché la durata dell'esposizione, si fa presente che il primo comma dell'articolo 237 (*Misure tecniche, organizzative, procedurali*), Sezione II (*Obblighi del datore di lavoro*), Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), Titolo IX (*Sostanze pericolose*) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, stabilisce che *il datore di lavoro*:

- a) *assicuri, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;*
- b) *limiti al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree é fatto divieto di fumare;*
- c) *progetti, programmi e sorvegli le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non é tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;*
- d) *provveda alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;*
- e) *provveda alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;*
- f) *elabori procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;*
- g) *assicuri che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;*
- h) *assicuri che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;*

i) disponga, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenti rischi particolarmente elevati.

Come già precedentemente rilevato indicando l'Allegato XLII, i valori limite di esposizione sono stati fissati per talune sostanze cancerogene, come il benzene, il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno, mentre per quanto concerne l'amianto è il primo comma dell'articolo 254 (*Valore limite*) del Decreto citato, cui si rinvia, a fissarne i limiti.

Articolo 3

In merito al quesito di cui all'articolo 3, si richiama l'attenzione, oltre che sull'articolo 237 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, già precedentemente citato, anche sugli articoli 238, 240 e 241 dello stesso Decreto.

L'articolo 238 (*Misure tecniche*), al primo comma stabilisce che *il datore di lavoro*

a) assicuri che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) disponga che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione. Al secondo comma dispone, invece, che nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), sia vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

L'articolo 240 (*Esposizione non prevedibile*) stabilisce che *qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotti quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza (comma 1), mentre i lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario (comma 2). Infine, il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose (comma 3).*

L'articolo 241 (*Operazioni lavorative particolari*) regola talune operazioni lavorative e al comma 1 precisa che *per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali é prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:*

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. Il comma 2, invece, stabilisce che la presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti é in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Per quanto attiene al sistema di registrazione dei dati, si fa presente che l'articolo 243 (*Registro di esposizione e cartelle sanitarie*) e l'articolo 244 (*Registrazione dei tumori*) del Decreto legislativo n. 81/08, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, regolamentano tale tematica. Il primo comma dell'articolo 243 dispone che *i lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale é riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Il secondo ed il terzo comma, invece, stabiliscono rispettivamente che il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provveda ad istituire e ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), mentre il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. Il comma 4 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invii all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso. Il comma 5 stabilisce che in caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL, mentre in base al comma 6 le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni*

attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. Nel comma 7 è stabilito che i registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio siano custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il comma 8 elenca una casistica rispetto alla quale può trovarsi il datore di lavoro, in un contesto di esposizione di un lavoratore alle proprie dipendenze ad agenti cancerogeni ed offre anche le indicazioni sul da farsi, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7, per cui il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. Il comma 9 chiarisce che i modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.) e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente. E, infine, il comma 10 conclude precisando che l'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

L'articolo 244 citato in precedenza al comma 1 stabilisce, invece, che l'ISPESL, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizzi sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I

sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8. Il comma 2 continua stabilendo che i medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne diano segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni. In base al comma 3, inoltre, presso l'ISPESL é costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

- a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
- b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
- c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali. Il comma 4 precisa che l'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (adesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.), all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale. E, infine, il comma 5 prevede che i contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.

Articolo 4

In merito al quesito di cui all'articolo 4, si richiama l'attenzione sull'articolo 239 (Informazione e formazione) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, che al primo comma prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Il secondo comma, invece, regola i doveri del datore di lavoro relativamente alla tematica della Convenzione in esame e stabilisce, pertanto, che egli debba assicurare ai lavoratori *una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1*. Il terzo comma specifica che *l'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi*. Infine, il datore di lavoro deve provvedere affinché *gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni (comma 4).*

Articolo 5

In merito al quesito di cui all'articolo 5, il Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, al comma 2 dell'art. 41 prevede che *la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende:*

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, l'art. 242 (*Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche*) del Decreto legislativo n. 81/08, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, detta ulteriori indicazioni e al primo comma stabilisce che *i lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.* In base al secondo comma, invece, *il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.* Il terzo comma prevede, inoltre, che *le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.* E il quarto comma continua precisando che *ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.* Infine, il comma 5 dispone che *a seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:*

- a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;*
- b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.*

Il comma 6 conclude stabilendo che *il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.*

La tipologia degli accertamenti medici da effettuare in caso di esposizione ad agenti cancerogeni sono definiti dal medico competente, come riportato dal primo comma, lettera b) dell'art. 25 (*Obblighi del medico competente*) del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, in base al quale il medico competente *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.* Mentre è prevista la periodicità di *norma annuale* per le visite mediche al secondo comma, lettera b) dell' articolo 41 del decreto citato, non è prevista la periodicità per gli accertamenti (esami/test) che viene stabilita dal medico competente, di cui al suindicato articolo 25.

Articolo 6

In merito al quesito di cui all'articolo 6, si rinvia a quanto già esposto nel corso del presente rapporto in relazione all'articolato che va dal primo al quinto articolo della Convenzione in esame.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI

- Allegato 1 – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, con allegati;
- Allegato 2 – Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, *Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro*;
- Allegato 3 - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53* ;
- Allegato 4 – Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2004, *Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni*;
- Allegato 5 – Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*;
- Allegato 6 – *The Italian Information System on Occupational Exposure to Carcinogens (SIREP): Structure, Contents and Future Perspectives* di Alberto Scarselli, Consiglia Montaruli e Alessandro Marinaccio, in “*Oxford Journal*”, Oxford University Press, 2008;
- Allegato 7 – L'INAIL ed i tumori professionali. Cancerogeni chimici ed occupazionali: pericoli, prospettive e prevenzione, maggio 2010;
- Allegato 8 – ISPESL – *Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM). Terzo rapporto*, maggio 2010- Estratto;
- Allegato 9 – A. Marinaccio, A. Scarselli, A. Binazzi, M. Mastrantonio, P. Ferrante, S. Iavicoli, *Magnitude of asbestos-related lung cancer mortality in Italy*, in “*British Journal of Cancer*”, giugno 2008;

- Allegato 10 - Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.

RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE

Punto 1. In relazione a quanto espresso dalla Commissione di Esperti, si fa presente che rispetto alla data di stesura del rapporto precedente, in Italia è intervenuto un importante mutamento sotto il profilo normativo attinente alle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, *Attuazione dell'articolo 1 della legge agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Tale Decreto, noto anche come Testo Unico della sicurezza, ha abrogato, tra l'altro, gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, citata dalla Commissione di Esperti al punto 1 dell'Osservazione. Per le problematiche relative, in particolare, al cancro professionale, si rinvia a quanto esposto nel rapporto. Si ritiene opportuno, inoltre, fare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2004, con il quale è stato aggiornato l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965.

Punto 2. *Art. 1, parr. 1 – 3 della Convenzione. Sostanze proibite o sostanze soggette ad autorizzazione.* Rispetto al precedente rapporto, non sono rilevabili modifiche normative relative ai limiti massimi di esposizione all'amianto, limiti che rimangono stabiliti dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante le *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto* e successive modificazioni. In riferimento all'esposizione all'amianto, il Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni – citato più volte nel rapporto - prevede tutta una serie di misure di protezione. In particolare, si segnalano i seguenti articoli: 251 (*Misure di prevenzione e protezione*), 252 (*Misure igieniche*), 257 (*Informazione dei lavoratori*), 258 (*Formazione dei lavoratori*), 259 (*Sorveglianza sanitaria*) e, infine, l'articolo 260 (*Registro di esposizione e cartelle sanitarie a rischio*).

Punto 3. *Articolo 3 della Convenzione. Misure preventive e rilevazione dati.* I riferimenti normativi relativi a tale articolo della Convenzione sono i seguenti: a) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 , in particolare l'articolo 8 (*Istituzione del*

Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; b) Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiornato con D.M. 11 dicembre 2009, con particolare riferimento alle liste dei tumori professionali. Quanto alla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.), si conferma quanto già comunicato nel precedente rapporto e si ritiene opportuno aggiungere che il rapporto tra questa amministrazione e l'ente citato è disposto dall'articolo 9 (*Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*), Capo II (*Sistema Istituzionale*), Titolo I (*Principi comuni*) del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

Punto 4. Articolo 5 della Convenzione. Occupazioni alternative. Per quanto attiene alla richieste relative al punto 4, si rinvia a quanto esposto nella sezione del rapporto attinente all'articolo 5 della Convenzione in esame.

Punto 5. Parte IV del formulario e Articolo 6 della Convenzione. In relazione a quanto richiesto, si allega (Allegato 7) un'analisi svolta dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), contenente talune tabelle attinenti sia ai *Tumori professionali denunciati, riconosciuti e in corso di definizione all'INAIL (Anno 2007)*, sia ai tumori professionali divisi per regione (anno 2007). Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento dei dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, si rinvia all'Allegato 6, costituito da un articolo pubblicato nel maggio 2008 sull'*Oxford Journals* da tre ricercatori italiani, in cui gli autori spiegano la struttura, i contenuti e le prospettive del S.I.R.E.P. (Sistema Informativo per la Registrazione delle Esposizioni e delle Patologie in ambienti di lavoro). Tale sistema, messo a punto dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) nel 1996, già citato nel precedente rapporto, garantisce senza dubbio un più che efficiente monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori italiani ad agenti cancerogeni. Per quanto attiene, invece, alla tipologia dei tumori contratti nei luoghi di lavoro in Italia e alla loro incidenza, si allegano un estratto del terzo rapporto del *Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM)* tenuto dall'I.S.P.E.S.L., estratto relativo al decennio 1993-2004 (Allegato 8), nonché uno studio sull'asbestosi con relativi dati, pubblicato nel Maggio 2008 (Allegato 9).

